MAPPE e SCHEMI

DIRITTO CIVILE

CON SCHEMI E TAVOLE SINOTTICHE PER STUDIARE, MEMORIZZARE, RIPETERE

Aggiornamento a cura di Ettore **BATTELLI**



10.4. Diritto all'immagine e all'identità personale.

DIRITTO
ALL'IMMAGINE

Ai sensi dell'art. 10 cod. civ. in caso di abusiva esposizione o pubblicazione dell'immagine di una persona fuori dei casi consentiti dalla legge o quando ricorra un pregiudizio al decoro o alla reputazione o quando ci siano gli estremi per un illecito penale, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell'abuso oltre il risarcimento dei danni.

"Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo" (Cass. civ., 29 gennaio 2016, n. 1748).

Quanto ai rapporti con il diritto di cronaca, Cass. civ, 24 dicembre 2020, n. 29583 ha chiarito come la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per sé, la legittimità della pubblicazione anche dell'immagine delle persone coinvolte, può condurre alla liceità di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l'informazione si riferisce.



IPOTESI APPLICATIVE. Nel caso di lesione del diritto all'immagine è risarcibile, oltre all'eventuale danno patrimoniale (se verificatosi e se dimostrato), il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali il danneggiato abbia a interagire; il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione, non è *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cons. St. 3 novembre 2016, n. 4615).

- ✓ Perché si configuri l'abuso ai sensi dell'art. 10 cod. civ., è necessario che la divulgazione dell'immagine, sia in fotografia che in filmati televisivi, non sia necessitata o giustificata da finalità di informazione, bensì utilizzata, senza consenso, per finalità commerciali o pubblicitarie. Il solo inserimento non autorizzato dell'immagine di una persona nota nel contesto di un filmato destinato a pubblicizzare un prodotto non comporta che la diffusione dell'immagine si intenda fatta per la medesima finalità commerciale. Perché questa finalità venga perseguita è necessario che vi sia uno sfruttamento della notorietà ai medesimi fini pubblicitari; cioè è necessario o che il personaggio appaia suo malgrado come "testimonial" del prodotto reclamizzato o che, anche prescindendo da questo ruolo, il pubblico, cui il messaggio pubblicitario è destinato, finisca per associare il personaggio al prodotto, di modo che il collegamento realizzato tra il primo ed il secondo induca a ritenere che, anche se non reclamizzi il prodotto, l'interessato ne condivida comunque la propaganda o la commercializzazione (Cass. civ., 27 novembre 2015, n. 24221).
- ✓ L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, l. n. 633/1941 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza (quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico), ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17211).
- ✓ "În materia di **tutela dell'immagine**, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti, fissati dagli artt. 20 e 25 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 e, comunque, riprodotti nell'art. 137 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell'esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta, previste dall'art. 8, primo e secondo co., del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa" (Cass. civ., 6 giugno 2014, n. 12834).
- ✓ cfr. Cass. civ., 13 maggio 2020, n. 8880, che ha precisato come la pubblicazione dell'immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all' art. 97 della l. n. 633 del 1941, se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.
- ✓ l'eventuale notorietà del soggetto ritratto, persino in ipotesi di immagini già pubbliche, non consente ai terzi di superare la necessità di acquisire il consenso del titolare dell'immagine, qualora il suo ritratto sia sfruttato per fini pubblicitari (in questo senso si veda da ultimo Cass. civ., ord. 16 giugno 2022, n. 19515.
- ✓ Il risarcimento concerne tanto il danno patrimoniale, che consiste nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova (la quale riguarda, almeno, la somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione), quanto di quello non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. (a prescindere dalla concomitante commissione di un illecito penale). L'abuso dell'immagine altrui obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale, anche quando tale abuso non risulti integrare la fattispecie del reato di diffamazione (cfr. sul punto Cass. civ., ord. 12 aprile 2022, n. 11768).

L'identità personale è un diritto soggettivo perfetto avente ad oggetto il bene costituito dalla proiezione sociale della personalità dell'individuo cui corrisponde un interesse positivo alla fedeltà della rappresentazione ossia a non vedere all'esterno modificato, alterato o comunque offuscato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale.

✓ Informazioni sull'identità personale e il c.d. parto anonimo.

Nel caso di c.d. **parto anonimo**, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall'art. 93, co. 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024).

DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

- Ritenuto che l'identità di una persona fisica, in tutte le sue componenti ed in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, come tutti i diritti della personalità si consolida e si rafforza con il passare del tempo, maggiore è il lasso di tempo intercorso (alcuni decenni) tra il riconoscimento come figlio di una persona e l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, e maggiore e più grave è la lesione del diritto all'identità personale del figlio, diritto di rilevanza centrale nel nostro ordinamento (art. 2 cost.) con riferimento ai valori fondamentali che tutelano la persona umana anche nei suoi rapporti personali, familiari e sociali; ritenuto che il disconoscimento dopo sì lungo tempo priva il figlio della coscienza di sé, recidendo i suoi legami affettivi sorti e consolidatisi durante una vita, con assai scarse possibilità di recuperarne altri di pari valore: ritenuto quanto precede, ed a prescindere dalla circostanza che il fatto consumato dal genitore costituisca, o meno, reato (art. 185 cod. pen.), va erogato al figlio disconosciuto un congruo risarcimento, in via equitativa, per l'ingente danno non patrimoniale subito; è altresì ovvio che non può attribuirsi al figlio un vantaggio lucrativo per le spese di allevamento, di cura, di educazione e di mantenimento affrontate dal genitore fino al disconoscimento (Cass. civ., 31 luglio 2015, n. 16222).
- ✓ I danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell'identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi (Trib. Milano 21 gennaio 2015).
- ✓ Al momento dell'attribuzione al minore, il contenuto minimo del diritto al nome posa su tre principi fondamentali:
- a) il nome non deve esporre il minore al ridicolo o alla vergogna;
- b) il nome deve rispecchiare il sesso del minore;
- c) il nome deve perseguire il fine di realizzare il diritto all'identità personale (Trib. Modena 22 dicembre 2015, n. 7981).

CAPITOLO II • I SOGGETTI DEL DIRITTO

Diritto di cronaca: è definito come il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per l'opinione pubblica. Condizioni necessarie per la prevalenza del diritto di cronaca (decalogo del giornalista): 1) utilità sociale alla diffusione della notizia; 2) verità dei fatti divulgati; 3) continenza dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione non eccedente rispetto allo scopo informativo e improntata ad obiettività; 4) esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; 5) rispetto della dignità di ogni persona (Cass. civ., 17 luglio 2007 n. 15887). In tema di azione di risarcimento dei danni da diffarmazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi (Cass. civ., 5 dicembre 2014, n. 25739).

In caso di conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, la S.C. ha sottolineato che il diritto di cronaca può risultare limitato dall'esigenza dell'attualità della notizia, quale manifestazione del diritto alla riservatezza, intesa come il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata, salvo che per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione. Vedasi, da ultimo, Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681.

Con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, co. 1°, n. 5, cod. proc. civ., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Cass. civ., ord. 9 giugno 2022, n. 18631).

RAPPOR-TI CON IL DIRITTO DI CRONACA, CRITICA E SATIRA

Diritto di cronaca giudiziaria: allorché la notizia diffusa da un giornalista consista nella cronaca di una dichiarazione resa in sede giudiziaria non può ritenersi che egli sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante, poiché tale dichiarazione riguarda il merito della dichiarazione e la sua rispondenza a verità. Il giornalista ha l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa e il contesto in cui ciò è avvenuto (Cass. civ. 10 marzo 2009, n. 5727; Cass. civ., 27 agosto 2015, n. 17234).

Criterio seguito anche in materia di pubblicazione del testo di **interrogazioni parlamentari** (Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20783).

Diritto di critica: si esprime per sua natura in un giudizio che non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi per la valutazione dei quali non valgono i soli canoni ermeneutici della verità, continenza e interesse sociale. Deve potersi rinvenire un bilanciamento tra le peculiarità espressive della critica ed il grado di verità e certezza del fatto o del comportamento dal quale trae lo spunto il giudizio critico: bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse pubblico. In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., con riferimento all'art. 21 cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2357).

Diritto di satira: la satira trae spunto dalla realtà per esprimere un giudizio critico tramite riferimenti e/o immagini di natura comica o paradossale.

"La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale e come tale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 cost., non diversamente di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non può essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine, in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. L'evento lesivo della reputazione altrui - in particolare - può realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio" (Cass. civ., 10 marzo 2014, n. 5499).

DIRITTO DI CRITICA: IPOTESI APPLICATIVE.

- ✓ La critica rivolta ad un magistrato del p.m. è scriminata se, anziché contro la moralità individuale della persona o la dignità professionale del magistrato, sia diretta a censurare l'inopportunità di un suo atto, pur consentito dalla legge (Cass. civ., 3 febbraio 2015, n. 1939).
- ✓ In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Cass. civ., 27 gennaio 2015, n. 1434).
- ✓ Il legittimo esercizio del diritto di critica anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 841).

DIRITTO DI SATIRA: IPOTESI APPLICATIVE.

✓ Il diritto di satira, a differenza di quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatti, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico (Cass. civ., 7 aprile 2016, n. 6787).

DIRITTO ALL'OBLIO

Contrapposto al suddetto diritto di cronaca è il c.d. "diritto all'oblio", inteso quale diritto di far dimenticare, nel tempo, notizie legittimamente pubblicate. Il problema, particolarmente avvertito nell'attuale società dell'internet, proiettata in una costante dimensione online, riguarda la possibilità e i limiti della (ri)pubblicazione di notizie relative ad accadimenti passati, non più attuali e si sostanzia essenzialmente nell'individuazione di un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico a ricordare e l'interesse privato a vivere il presente in maniera libera, senza ulteriori condizionamenti rispetto a quanto accaduto in passato, nonché soprattutto alla tutela dei propri dati personali.

IPOTESI APPLICATIVE:

- ✓ La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa (Cass. civ., 24 giugno 2016, n. 131619).
- ✓ È lecita la conservazione di un articolo di stampa pubblicato nell'archivio informatico di un quotidiano relativo a una vicenda giudiziaria purché, a richiesta dell'interessato l'articolo sia reso reperibile solo tramite accesso all'archivio storico e che sia apposta una nota di aggiornamento, in tal modo bilanciando il diritto della collettività a essere informata (art. 21 Cost.) con quello del titolare all'oblio a non subire un'illecita compromissione della propria immagine (Cass. civ., 7 marzo 2023, n. 6806).

OBLIO ONCOLOGICO

La L. 7 dicembre 2023, n. 193, ha apprestato significative forme di tutela al c.d. diritto all'oblio oncologico, per tale intendendosi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Si dispone (art. 2) che ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipula o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21° anno di età. Le suddette informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. È fatto inoltre divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi sopra indicati, per la stipulazione dei suddetti contratti.